

particolare riguardo all'iniziativa economica privata, al lavoro salariato, alla proprietà terriera, all'artigianato, alle libere professioni, alla cooperazione. In particolare:

-l'art. 35 dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori;

-l'art. 36 e non c'è il diritto del lavoratore è una retribuzione proporzionata al lavoro prestato, oltre al diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie e alla durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge;

-l'art. 37 stabilisce la parità di retribuzione e di condizione lavorativa tra uomini e donne, e il generale regola il lavoro femminile e quello minorile;

-l'art. 38 prefigura l'intervento assistenziale e previdenziale a favore dei lavoratori subordinati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria;

-l'art. 39 parla della libertà sindacale di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria che essi rappresentano;

-l'art. 40 regola il diritto di sciopero quando esercitato nell'ambito della legge.

- Leggi ordinarie. In particolare bisogna considerare che con la L. 469 del 1997 si porta a compimento il processo di decentramento amministrativo avviato dalle leggi Bassanini, con cui le Regioni acquistano anche la competenza in materia di collocamento e politica del lavoro. Un decentramento concluso con la riforma costituzionale del 2001. Attualmente, quindi, allo Stato compete la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre alla competenza della determinazione dell'ordinamento civile e della previdenza sociale.

Alle Regioni ed allo Stato competono la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la previdenza complementare ed integrativa.

Compete solamente alle Regioni il potere di dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione Europea.

- Le fonti contrattuali. La disciplina relativa alla materia del lavoro infatti è contenuta anche nel contratto collettivo nazionale (CCNL), cioè contratto stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione sindacale degli imprenditori, ed il contratto individuale, che consiste nell'accordo raggiunto direttamente tra il singolo lavoratore ed il singolo datore di lavoro.

Il contratto collettivo viene stipulato a più livelli:

- confederale, stipulato tra le confederazioni nazionali che rappresentano interi rami delle attività economiche;